Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

FF 2019
www.dirittofederale.admin.ch
La versione elettronica firmata
è quella determinante

*Progetto*

# Legge federale sull'Assemblea federale

## (Legge sul Parlamento, LParl)

## (Rafforzamento dell'alta vigilanza)

## Modifica del …

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 2 luglio 2019[1];
visto il parere del Consiglio federale del …[2],

*decreta:*

I

La legge del 13 dicembre 2002[3] sul Parlamento è modificata come segue:

*Titolo prima dell'art. 53a*

### Sezione 3*a*: Delegazione straordinaria di vigilanza

*Art. 53a*

[1] Allorché occorra far luce su eventi di grande portata, le Commissioni della gestione e le Commissioni delle finanze (commissioni di vigilanza) possono istituire una delegazione straordinaria di vigilanza. La decisione di istituire siffatta delegazione richiede l'approvazione delle commissioni di vigilanza delle due Camere ed è resa pubblica. Ne stabilisce il mandato e il previsto fabbisogno di mezzi finanziari e in personale.

[2] La Delegazione amministrativa approva i mezzi finanziari e in personale su proposta delle commissioni di vigilanza.

[3] La delegazione straordinaria di vigilanza consta di un ugual numero di membri di ciascuna delle quattro commissioni di vigilanza. Ogni commissione di vigilanza designa i propri membri. Per quanto possibile, è tenuto conto della forza dei gruppi parlamentari e delle lingue ufficiali.

1 FF **2019** 5131
2 Sarà pubblicato successivamente nel FF.
3 RS **171.10**

4 La delegazione straordinaria di vigilanza si costituisce da sé. Il presidente e il vicepresidente non possono essere membri della medesima Camera.

5 La delegazione straordinaria di vigilanza presenta alle commissioni di vigilanza un proprio rapporto corredato di proposte.

*Minoranza (Birrer-Heimo, Campell, Feri Yvonne, Graf Maya, Hardegger, Marra, Piller Carrard, Streiff, Töngi, Wermuth):*

5 La delegazione straordinaria di vigilanza presenta alle commissioni di vigilanza un proprio rapporto corredato di proposte. Decide autonomamente se pubblicare i risultati delle sue inchieste.

6 Decide a maggioranza dei membri votanti.

*Titolo prima dell'art. 53b*

## Sezione 3*b*: Commissione parlamentare d'inchiesta

*Art. 53b*

1 Allorché occorra far luce su eventi di grande portata, l'Assemblea federale può, nell'ambito dell'alta vigilanza, istituire una commissione parlamentare d'inchiesta (CPI) delle due Camere per indagare su fatti e procurarsi altre basi di giudizio.

2 Sentito il Consiglio federale, la commissione d'inchiesta è istituita con decreto federale semplice. Questo ne stabilisce il mandato e i mezzi finanziari.

3 La commissione d'inchiesta consta di un ugual numero di membri di ciascuna Camera.

4 Per la designazione dei membri e della presidenza si applica per analogia l'articolo 43 capoversi 1–3 e, per la procedura decisionale, l'articolo 92 capoversi 1 e 2.

*Art. 150 cpv. 3, primo periodo*

3 Esse prendono provvedimenti appropriati per garantire la protezione delle informazioni. …

*Art. 153* Diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza

1 Oltre ai diritti d'informazione di cui all'articolo 150, le commissioni di vigilanza hanno il diritto di corrispondere direttamente con tutte le autorità, servizi ufficiali e altri titolari di compiti federali, nonché di richiedere o ottenere da essi qualsiasi informazione e documento utili ai loro lavori.

2 Le commissioni di vigilanza possono richiedere o ottenere informazioni e documenti da persone e servizi esterni all'Amministrazione federale, sempreché ciò sia necessario all'esercizio dell'alta vigilanza.

3 Possono incaricare le loro delegazioni di procedere a indagini se:

a. non sono in grado di garantire esse stesse la protezione delle informazioni secondo l'articolo 150 capoverso 3; o

b. i loro diritti d'informazione non sono sufficienti per esercitare l'alta vigilanza.

4 Le commissioni di vigilanza non hanno alcun diritto di farsi consegnare:

a. i verbali delle sedute del Consiglio federale;

b. i documenti classificati come segreti nell'interesse della protezione dello Stato o dei servizi delle attività informative, oppure la cui trasmissione a persone non autorizzate può causare un grave danno agli interessi nazionali.

5 Le commissioni di vigilanza decidono definitivamente sull'esercizio dei loro diritti d'informazione.

*Art. 154* Diritti d'informazione delle delegazioni di vigilanza e delle commissioni parlamentari d'inchiesta

1 La Delegazione delle finanze, la Delegazione delle Commissioni della gestione e le delegazioni straordinarie di vigilanza (delegazioni di vigilanza), nonché le commissioni parlamentari d'inchiesta hanno il diritto di ottenere tutte le informazioni, nonché di farsi consegnare e di consultare tutti i documenti necessari per adempiere i loro compiti. Non può essere sottaciuta loro alcuna informazione.

2 Possono interrogare persone in veste di testimoni.

3 La Delegazione delle finanze e la Delegazione delle Commissioni della gestione ricevono costantemente tutte le decisioni del Consiglio federale, proposte e corapporti inclusi, nonché le note informative. Stabiliscono congiuntamente i dettagli della loro trasmissione, consultazione e conservazione.

*Art. 154a, 155, 157 e 158*

*Abrogati*

*Art. 162 cpv. 1 lett. d*

1 Le relazioni di servizio tra l'Assemblea federale e i tribunali della Confederazione sono rette per analogia dalle seguenti disposizioni concernenti le relazioni tra l'Assemblea federale e il Consiglio federale:

d. organizzazione e procedura delle inchieste delle commissioni di vigilanza, delle delegazioni di vigilanza e delle commissioni parlamentari d'inchiesta (titolo nono).

*Titolo prima dell'art. 163*

## Titolo nono: Organizzazione e procedura delle inchieste delle commissioni di vigilanza, delle delegazioni di vigilanza e delle commissioni parlamentari d'inchiesta

*Art. 163* Protezione delle informazioni e diritto di consultare i documenti

1 Le commissioni di vigilanza, le delegazioni di vigilanza e le commissioni parlamentari d'inchiesta prendono provvedimenti appropriati per garantire la protezione delle informazioni.

2 Emanano istruzioni sulla protezione delle informazioni applicabili nel loro settore di competenza. Le commissioni di vigilanza limitano in particolare l'accesso ai corapporti.

3 Sul diritto di consultare i documenti delle commissioni di vigilanza, della Delegazione delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle finanze decide il presidente della commissione o delegazione interessata conformemente agli articoli 6–8*a* dell'ordinanza del 3 ottobre 2003[4] sull'amministrazione parlamentare.

4 Sul diritto di consultare i documenti della Delegazione di vigilanza della NFTA dopo che questa è stata sciolta decidono il presidente e il vicepresidente della Delegazione delle finanze.

5 Sul diritto di consultare i documenti di inchieste concluse di una delegazione straordinaria di vigilanza o di una commissione parlamentare d'inchiesta decidono il presidente e il vicepresidente della delegazione o commissione interessata o, se essi non fanno più parte della Camera, il presidente e il vicepresidente della Delegazione delle Commissioni della gestione.

*Art. 164* Organizzazione

1 Le delegazioni straordinarie di vigilanza e le commissioni parlamentari d'inchiesta dispongono di una propria segreteria. Il personale necessario è messo a disposizione dai Servizi del Parlamento.

2 Le commissioni di vigilanza, le delegazioni di vigilanza e le commissioni parlamentari d'inchiesta possono incaricare la loro segreteria di chiarire singoli fatti.

3 Le delegazioni di vigilanza e le commissioni parlamentari d'inchiesta possono inoltre far capo a inquirenti per l'assunzione delle prove; gli inquirenti operano conformemente al mandato e alle istruzioni della delegazione o commissione interessata. Gli inquirenti possono interrogare persone soltanto in veste di persone informate sui fatti.

4 RS **171.115**

*Art. 165* Assistenza amministrativa e giudiziaria

1 Le autorità federali e cantonali prestano assistenza amministrativa e giudiziaria alle commissioni di vigilanza, alle delegazioni di vigilanza e alle commissioni parlamentari d'inchiesta. Le autorità federali le assistono nell'ambito di domande internazionali di assistenza amministrativa e giudiziaria.

2 Le autorità di polizia eseguono i mandati di accompagnamento.

*Art. 166* Interrogatori

1 Le commissioni di vigilanza, le delegazioni di vigilanza e le commissioni parlamentari d'inchiesta interrogano le persone in veste di persone informate sui fatti.

2 Le delegazioni di vigilanza e le commissioni parlamentari d'inchiesta possono interrogare persone in veste di testimoni se una fattispecie non può essere sufficientemente chiarita in altro modo. Se l'inchiesta è diretta interamente o prevalentemente contro una determinata persona, questa è interrogata in veste di persona informata sui fatti.

3 Prima di interrogare persone in veste di persone informate sui fatti o di testimoni, le commissioni di vigilanza, le delegazioni di vigilanza e le commissioni parlamentari d'inchiesta le informano sull'oggetto dell'interrogatorio.

4 Informano preventivamente il Consiglio federale sugli interrogatori di persone che gli sono o gli erano subordinate e lo sentono, a sua richiesta, prima di farsi consegnare documenti.

5 L'interrogatorio è registrato su un supporto sonoro e verbalizzato.

6 Di principio l'estratto del verbale che la concerne è inviato alla persona interrogata; può esserle presentato per firma. Le delegazioni di vigilanza e le commissioni parlamentari d'inchiesta possono derogare all'invio del verbale in particolare per motivi di protezione delle informazioni.

*Art. 167* Diritti e obblighi delle persone interrogate

1 Le persone informate sui fatti sono rese attente sul loro diritto di non rispondere, i testimoni sul loro diritto di non deporre in virtù dell'articolo 42 capoverso 1 della legge del 4 dicembre 1947[5] di procedura civile federale e sul loro obbligo di deporre e di dire la verità.

2 Salvo disposizione contraria della presente legge, all'assunzione delle prove si applicano per analogia gli articoli 42–48 e 51–54 della legge di procedura civile federale.

5 RS **273**

*Art. 168* Falsa testimonianza e falsa perizia; disobbedienza

1 Ogni persona è obbligata a deporre ed è tenuta a dire la verità.

2 Chiunque, come testimone, fa una falsa deposizione o, come perito, fa un falso accertamento o fornisce una falsa perizia nella procedura dinanzi a una delegazione di vigilanza o a una commissione parlamentare d'inchiesta è punito in conformità dell'articolo 307 del Codice penale[6].

3 Chiunque, senza un motivo previsto dalla legge, si rifiuta di fare una dichiarazione o di consegnare un documento o non ottempera a una citazione a comparire è punito in conformità dell'articolo 292 del Codice penale.

4 I reati sottostanno alla giurisdizione federale.

*Art. 169* Citazione e accompagnamento coattivo

1 Una commissione di vigilanza, una delegazione di vigilanza o una commissione parlamentare d'inchiesta può, su decisione del rispettivo presidente, citare persone soggette all'obbligo di informare.

2 In applicazione analogica degli articoli 207–209 del Codice di procedura penale[7], chi non dà seguito a una citazione può essere sottoposto ad accompagnamento coattivo da parte di un organo di polizia.

3 La decisione relativa alla citazione e all'accompagnamento coattivo può essere impugnata mediante opposizione entro dieci giorni dinanzi al presidente della Camera a cui appartiene il presidente della commissione o della delegazione che ha preso la decisione. L'opposizione non ha effetto sospensivo. Se constata che la decisione è illegale o sproporzionata, il presidente della Camera può accordare all'opponente una riparazione. La decisione su opposizione è definitiva.

*Art. 170* Obbligo di consegnare registrazioni

Chiunque sia invitato da una delegazione di vigilanza o da una commissione parlamentare d'inchiesta a consegnare registrazioni, è tenuto a farlo. L'obbligo di consegna concerne anche i dati marginali, sempre che questi siano necessari per l'esercizio dell'alta sorveglianza. È fatto salvo il diritto di non produrre documenti secondo l'articolo 51 della legge del 4 dicembre 1947[8] di procedura civile federale.

*Art. 171* Statuto delle persone al servizio della Confederazione

1 Le persone che sono o erano al servizio della Confederazione sono tenute a dare qualsiasi informazione in maniera veridica e completa, nonché a consegnare o indicare qualsiasi documento utile. È applicabile per analogia il diritto di non deporre in virtù dell'articolo 42 capoverso 1 della legge del 4 dicembre 1947[9] di procedura civile federale.

6 RS **311.0**
7 RS **312.0**
8 RS **273**
9 RS **273**

2 Se nei confronti di una persona di cui al capoverso 1 che ha fatto una deposizione veridica dinanzi a una commissione di vigilanza, una delegazione di vigilanza o una commissione parlamentare d'inchiesta dev'essere aperto un procedimento penale o disciplinare, a tal fine è necessaria un'autorizzazione rilasciata dalla commissione o delegazione interessata.

3 Se la delegazione straordinaria di vigilanza o la commissione parlamentare d'inchiesta è già stata sciolta, decide la Delegazione delle Commissioni della gestione.

*Art. 171a* Diritti del Consiglio federale nell'ambito dell'assunzione di prove da parte di commissioni parlamentari d'inchiesta

1 Il Consiglio federale ha il diritto di assistere all'audizione di persone informate sui fatti e di testimoni da parte di una commissione parlamentare d'inchiesta, di porre domande completive e di esaminare i documenti consegnati alla commissione parlamentare d'inchiesta, nonché i pareri e i verbali d'interrogatorio.

2 Può pronunciarsi sul risultato dell'inchiesta dinanzi alla commissione d'inchiesta e in un rapporto all'Assemblea federale.

3 Designa uno dei suoi membri quale rappresentante dinanzi alla commissione d'inchiesta. Il rappresentante del Consiglio federale può a sua volta incaricare un agente di collegamento idoneo di esercitare i diritti del Consiglio federale di cui al capoverso 1.

*Art. 171b* Diritti delle persone interessate nella procedura dinanzi alle delegazioni di vigilanza e alle commissioni parlamentari d'inchiesta

1 Le delegazioni di vigilanza e le commissioni parlamentari d'inchiesta stabiliscono quali persone sono direttamente toccate nei loro interessi dalle indagini e le informano.

2 Alle persone interessate da inchieste delle commissioni parlamentari d'inchiesta compete il diritto di cui all'articolo 171*a* capoverso 1.

3 Le delegazioni di vigilanza e le commissioni parlamentari d'inchiesta possono consentire alle persone interessate di farsi patrocinare da un avvocato per l'intera procedura o per chiarire singoli fatti, qualora la protezione dei loro interessi legittimi sembri richiederlo. Il patrocinatore può unicamente offrire consulenza al suo cliente. Ha il diritto di porre domande completive.

4 Le delegazioni di vigilanza e le commissioni parlamentari d'inchiesta possono sottoporre a restrizioni i diritti secondo i capoversi 2 e 3 se:

a. vi è il sospetto che una persona interessata abusi dei suoi diritti;

b. la restrizione è necessaria per garantire la sicurezza di persone oppure per tutelare interessi pubblici o privati al mantenimento del segreto;

c. l'esercizio dei diritti di partecipazione comprometterebbe lo scopo delle indagini.

5 Se sottopongono i diritti a restrizioni in virtù del capoverso 4, comunicano alla persona interessata il contenuto essenziale dell'assunzione delle prove e le danno la possibilità di esprimersi.

6 Se i diritti secondo i capoversi 2 e 3 sono sottoposti a restrizioni, le delegazioni di vigilanza e le commissioni parlamentari d'inchiesta possono fondare il loro rapporto su documenti a cui la persona interessata non ha avuto accesso soltanto nella misura in cui essa sia stata informata del contenuto essenziale degli stessi.

7 Chiuse le indagini delle delegazioni di vigilanza e delle commissioni parlamentari d'inchiesta e prima della presentazione del rapporto alle Camere, alle persone cui sono mossi rimproveri è data la possibilità di esaminare la parte del progetto di rapporto che le riguarda e di esprimersi a voce o per scritto. Nel rapporto è riportato il contenuto essenziale del loro parere.

*Art. 171c* Obbligo del segreto nella procedura dinanzi alle delegazioni straordinarie di vigilanza e alle commissioni parlamentari d'inchiesta

1 Le persone partecipanti alle sedute e all'assunzione delle prove delle delegazioni straordinarie di vigilanza e delle commissioni parlamentari d'inchiesta sono tenute al segreto fintanto che il relativo rapporto non sia pubblicato. Le persone interrogate che sono o erano al servizio della Confederazione non sono in particolare autorizzate nei confronti dei loro superiori o di altri impiegati della Confederazione a rilasciare dichiarazioni sugli interrogatori o sulle domande di documentazione a esse indirizzate.

2 Dopo la pubblicazione del rapporto, si applicano le disposizioni generali sulla natura confidenziale delle sedute di commissione.

3 La violazione dell'obbligo del segreto sottostà alla giurisdizione federale.

*Art. 171d* Parere dell'autorità interessata

Prima che una commissione di vigilanza, una delegazione di vigilanza o una commissione parlamentare d'inchiesta riferisca su lacune nella gestione generale o finanziaria, all'autorità interessata è data la possibilità di esprimersi.

*Art. 171e* Raccomandazione all'autorità responsabile

1 Nell'ambito dell'alta vigilanza, una commissione di vigilanza, una delegazione di vigilanza o una commissione parlamentare d'inchiesta può rivolgere raccomandazioni all'autorità responsabile.

2 L'autorità responsabile informa la commissione di vigilanza, la delegazione di vigilanza o la commissione parlamentare d'inchiesta sulla realizzazione di tali raccomandazioni.

3 Le raccomandazioni medesime e i pareri dell'autorità responsabile vengono pubblicati se non vi si oppongono interessi degni di protezione.

*Art. 171f* Ripercussioni delle inchieste delle delegazioni di vigilanza e delle commissioni parlamentari d'inchiesta su altri procedimenti e indagini

1 L'istituzione di una delegazione straordinaria di vigilanza o di una commissione parlamentare d'inchiesta esclude che altre commissioni o delegazioni si occupino di chiarire ulteriormente i fatti concernenti lo stesso affare.

2 Se, dopo l'istituzione di una delegazione straordinaria di vigilanza, l'Assemblea federale istituisce per lo stesso affare una commissione parlamentare d'inchiesta, la delegazione straordinaria di vigilanza cessa i suoi lavori.

3 La commissione parlamentare d'inchiesta può farsi consegnare i documenti raccolti da una delegazione straordinaria di vigilanza istituita per lo stesso affare. Le dichiarazioni fatte dinanzi alla delegazione straordinaria di vigilanza da persone non tenute a deporre possono essere utilizzate dalla commissione parlamentare d'inchiesta soltanto con il loro consenso.

4 Inchieste disciplinari o amministrative della Confederazione riguardanti fatti o persone che sono o sono stati oggetto di un'inchiesta di una delegazione di vigilanza o di una commissione parlamentare d'inchiesta possono essere avviate o proseguite unicamente con l'autorizzazione della delegazione o commissione interessata. Le procedure in corso devono essere sospese finché la delegazione o commissione interessata non ne autorizzi il proseguimento.

5 Se è controversa la necessità dell'autorizzazione, decide in merito, sentito il Consiglio federale, la delegazione o commissione interessata. Se la delegazione o commissione interessata è già stata sciolta, decidono il presidente e il vicepresidente della Delegazione delle Commissioni della gestione.

6 Un'inchiesta di una delegazione di vigilanza o di una commissione parlamentare d'inchiesta non impedisce l'esecuzione di procedimenti giudiziari civili e amministrativi né di istruzioni preparatorie e procedimenti giudiziari in materia penale.

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 La Conferenza di coordinamento ne determina l'entrata in vigore.